EDITTO

FRANCIA SOPR[illegible] A PACIFICAtione de' tumulti del suo Regno, dou consiste il Regimento che sua Maestà vuole, & intende esser osseruato per il trattenimento di quella.

Letto, e publicato, il detto Signor sedendo nel suo Parlamento il giorno XIIII. di Maggio. 1576.

Henrico per gratia di Dio Rè di Francia, & di Polonia à tutti li presenti, e futuri, salute.

Apoi che à piacciuto a Dio chiamarne a questa Corona, noi non hauemo desiderato niuna cosa, tanto per la beniuolenza, & amore, che noi portiamo alli nostri sudditi, che di reconciliarli vna perfetta vnione, & concordia, et rimetterli in buona pace, quiete, e riposo. Et per poterli peruenire, doppo hauer cercato tutti i mezi conuenevoli a questo effetto, e hauuto sopra questo il giudicio con matura, e grande deliberatione della Regina nostra honoratissima donna, e madre, delli Prencipi del nostro sangue, officiali della Corona nostra, & altri Signori, e personaggi notabili del nostro conseglio priuato. Hauemo per questo nostro, editto perpetuo, & irreuocabile, detto, dichiarato statuito, & ordinato diciamo dichiariamo statuimo, & ordiniamo ciò che segue.

Primamente che la memoria di tutte le cose passate dall'vna, & l'altra parte, & dapoi le tribulationi successe nel nostro detto Regno, & a l'occasione d'essi restarà estinta, & annullata, come di cosa non mai piu stata. Ne sarà permesso alli nostri Procuratori generali, ne ad altre persone publice, o priuate, qualonche, e in alcun tempo, ne per qualche occasion che si sia, di farne mētione, ne processi, ne ricercar piu altro in nessuna corte, o giurisditi one.

Cap. III.

Prohibiamo a tutti li nostri sudditi di qualonche stato, e conditione si siano, che non habbino a rammemorare la memoria, ne attacarsi, ne ingiuriarsi, ne prouocare l'vn l'altro, ne rimprouerare le cose passate, in disputare, contendere, querelare, ne ingiuriarsi, ò offendersi ne in detti, ne in fatti, ma cōtenersi, e viuere pacificamēte insieme, come fratelli, amici, e con cittadini, sotto pena à chi contrauerrà d'esser puniti, come disturbatori della pace, & perturbatori del publico riposo.

A Cap.

Ora gione sia rimessa, & ristaurata in ogni, & qualonche luoco del nostro Regno, & paese di nostra obedienza, doue l'essercitio di essa è stato intermesso, per esserli liberamente, e pacificamēte essercitato senza niun contrasto ne impedimēto alcuno: facēdo inhibitione espressa a ogni persona, di qualonche stato, o conditione, che fieno sotto pena come di sopra, di non impedire, molestare, ne perturbare gli Ecclesiastici nella celebratione del Diuino seruitio, & il godimento delle decime, frutti, & entrare delli loro benefici, & ogni altri beni, che a loro appartengono. Volendo, che tutti quelli, che nelli presenti, e precedenti tumulti si erano impatroniti delle Chiese, case, entrate, & altri ch'appartengono a gli Ecclesiastici, & che trattengono, occupano, c'habbino a lasciar loro lo intiero possesso, & quieto godimento con quella sicura libertà, che si possedeuano prima, che ne fossero spogliati.

cap. IIII.

Et per non lasciar alcuna differenza, ne contrarietà tra i nostri sudditi; Hauemo permesso, & promettiamo il libero essercitio publico, e generale della Religione pretenduta riformata per tutte le città e luoghi del nostro Regno, e paese di nostra obedienza, & protettione, senza restitutione di tempo, e di persone; ne anco di luoghi, & piazze, non obstante che detti luoghi & piazze gli appartengono; ò che siino di consentimento, e beneplacito de gli altri proprietarij, alli quali pottrebbono appartenere. Alle quali Città, e luoghi quelli della detta Religione potranno far prediche, preghieri, canti, de salmi administration del Battesimo, e della Cena; publicationi, e celebrationi de matrimonij, scole, e lettioni, publiche, correttioni, secondo l'uso della detta Religione; & ogni altra cosa appartenente al libero, & integro essercitio di quella. Potranno altresi tener Concistorij e Sinodi, si Prouinciali come Generali, chiamando li nostri officiali ne' luoghi, doue i nostri Sinodi saranno conuocati, & adunati. Alli quali Sinodi Generali, e Prouinciali; commettiamo alli nostri detti officiali, che debbino esser assistenti, o alcuni di essi.

Nondimeno vogliamo, & ordiniamo, che quelli della detta Religione se astenghino del detto essercitio publico nella nostra Città di Parigi, e Borghi, & à due leghe circonuicino; le quali due leghe hauemo limitato, & limitiamo a i luoghi, che seguono, cioè san Dionigio, san Maur delli fossi. Ponte di Carenton, il Borgo la Regina, & Portò di Nully. A i quali luoghi noi non intendiamo, che ci sia esequito l'essercitio della sudetta Religione, ancorche quelli della detta Religione non potranno esser ricercati di quel santo, che faranno nelle case loro per il fatto della Religione, ne i loro figliuoli, o precettori di essi, costretti di fare alcune cose contra, & in pregiudicio di quella. Si asteneranno medesimamente di far il detto essercitio nella nostra Corte, & à due leghe intorno, & anco nelle terre, & paesi di là da i monti.

Ai qua

Ai quali paesi non saranno ricerati di quel tanto che saranno nelle case loro per la detta Religione; sperando che Dio ne farà gratia per la determinatione d'vn libero, e S. Concilio generale, di veder tutti i nostri sudditi vniti in vna medema fede religione e creanza, come è il nostro desiderio, & principal e intento.

Cap. V.

Ne potranno nel nostro Regno, paese, terre, signorie di nostra obedienza esser venduti alcuni libri, senza esser reuisti prima per li nostri officiali de i luoghi, (ò per riguardo delli libri concernendosi la detta Religione) per le camere qui appresso per noi ordinate in ciascun Parlamento, per giudicar le cause, & differenze di quelli della detta Religione, inhibendo espressamente l'impressione, publicatione, & vēditione d'ogni sorte di libri, libelli, e scritti diffamatorij, si dell'una, come del'altra parte, sotto le pene contenute nelle nostre ordinanze, commettendo à tutti i nostri giudici, & officiali che sopra ciò habbino l'occhio, e riguardo.

Cap. VI.

Ordiniamo, che per il sepelir de i morti di quelli della sudetta Religione, essendo nella nostra Città, e borghi di Parigi, che li sia dato il cimiterio della Trinità; & che per tutte le altre Città, e luoghi gli sia prouisto prontamente per i nostri officiali, e Magistrati in ciascun luogo di una piazza ò luogo piu cōmodo, che si potrà; ciò che noi cōmettiamo ai nostri officiali di fare, & hauerli riguardo, che alli sudetti sepelimēti, che sia nella nostra Città di Parigi, & altroue non si cōmette alcuno scandalo

Cap. VII.

Non intendiamo, che quelli della Religione siano in niun modo astretti, ne obligati per ragion di abgiurationi c'hauessero per lo inanzi fatte, promesse, sagramenti, o cautioni per lor date, concernendo il fatto de la detta Religione, ne che possino essere molestati, ne trauagliati in niuna maniera che sia.

Cap. VIII.

Potranno li detti della Religione far edificare delli luoghi per far il loro detto essercitio, eccetto che à Parigi, & alli borghi & à due leghe intorno di essa Città; & quelli, che per loro sono stati edificati gli siano restituiti nell'esser che si trouano & doue hauessero tolti per edificar loro qualche Chiesa o casa che se appartiene alli Ecclesiastici, o altri Catholici, saranno obligati à renderli, senza esser ricercati, ne molestati per le materie, che ci saranno state impiegate, ancorche fussero state prese dalle ruine, & demolitioni fatte durando li presenti, o precedenti tumulti.

Cap. IX.

Circa alli matrimonij de i Preti, e persone religiose, che sono per lo inanzi stati fatti noi non vogliamo, ne intendiamo per molte buone considerationi ch'essi ne siino ricercati, ne molestati imponendo sopra ciò silenzo a nostri Procuratori, generali, & altri officiali nostri. Dichiarando nondimeno che li figliuoli vsciti di detti matri

monij potranno succeder solamente alli mobili, acquisti e conquisti immobili di loro padri e madre; non volendo, che li detti religiosi, & religiose professi possino peruenire ad alcune successioni diretteno collaterali.

Cap. X.

Saranno tenuti quelli della Religione di conseruar le leggi riceuute nella Chiesa Catolica per il fatto dei matrimonij fatti, ò da fare alli gradi di consanguinità, & affinità, per obuiare i contrasti, & processi che ne potrebbero seguire. con ruina della maggior parte delle buone case del nostro detto Regno, & dissolutione delli legami di amicitia, che si fanno per matrimonij contratti tra li nostri soggetti. Nondimeno per li matrimonij fatti in terzo, o quarto grado, non potranno quelli di detta Religione esser molestati, ne la forza dei detti matrimonij esser reuocati in dubio ne altre si la successione leuata, ne querelata alli figliuoli discesi de i detti matrimonij fatti, o da fare, & per giudicar della forza de i matrimonij fatti & contratti per quelli della Religione; e decidere se essi son leciti o illegiti; se colui di essa Religione è difensore, in tal case il giudice Reale conoscerà il fatto di detto matrimonio, & doue saria l'accusatore & difensore fosse Catolico, la cognitione se apparteneră à lo officiale, e giudice Ecclesiastico. Cap. XI.

Ordiniamo che'l non sia fatto differenza, ne distintione per il riguardo della Religione, à riceuere tanto nelle vniuersitadi, collegi, scole, & hospitali, che elemosine publiche, li scholari amalati, e poueri. Cap. XII.

Quelli della detta Religione pagheranno il debito dell'entrate come vssi costume per li carichi, & officij, doue saranno prouisti senza esser costretti ad assistere ad alcune cerimonie contrarie alla lor detta Religione; & essendo chiamati per sagramento non saran tenuti di farne altri, che di leuar la mano, giurar, e promettere à Dio che essi diranno la verità; ne saranno tenuti di pigliar dispensa del sagramento per lor tolto passando li contratti, & obligationi. Cap. XIII.

Volemo, & ordiniamo, che tutti i nostri sudditi, si Catholici come della detta Religione pretenduta riformata, di qualche qualità, e conditione che essi siano, siano tenuti, e costretti per tutte le vie deuute, e ragioneuole, & sotto le pene contenute ne' nostri precedenti Editti sopra ciò fatti pagar le decime alli Parochiani, & altri Ecclesiastici, & ad ogni altri à chi se apparterà, secondo l'vso, e costume de i luoghi.

Cap. XIIII.

Nostro caro & ben amato cogino il Prencipe d'Orange sarà rimesso, e reintegrato in tutte le sue terrè, giurisditioni, e signorie che egli ha nel nostro detto Regno, e paese di nostra detta obedienza, insieme col Prencipe d'Orange, ragioni, tituli, documenti, e paperi; se alcuni ne son stati presi, è trasportati per i nostri luogotenenti generali, & altri nostri officiali: Liquali beni, ragioni, e titoli, saranno restituiti al nostro detto Cogino, rimessi, & stabiliti nel medesimo esser che di prima, per goderli

lui,

uenegli suoi però avuenire, seguendo le prouigioni, arresti e dichiarationi, che fossero stati sopra ciò fatte, & accordate per la felice memoria de Re Enrico nostro honoratissimo Signore padre, che Dio absolue, & altri Rè nostri predecessori, ne piu ne meno, come si faceua innanzi la guerra. Cap. X V.

Quelli della detta Religione saran tenuti guardare, & osseruar le feste ordinate nella Chiesa Catholica & Romana; & non potranno nelli detti giorni lauorare, vendere, ne contrattare à boteghe aperte, & ne' giorni alliquali l'vso della carne è prohibito per la sudetta Chiesa, & li macelli, ò beccarie non si appriranno.

Capo X V I.

In tutti gli atti, & attioni publiche, doue si parlerà della detta Religione, sarà vsato questo motto, ò paro'a Religione pretenduta riformata.

Cap. X V I I.

A fine di riunire maggiormente il buon volere de i nostri sogetti, come è nostra intentione, Dichiariamo tanto li Catholici vniti, che quelli della Religione pretenduta riformata, capaci di tenire, & essercire ogni stato dignità officij, e carichi qualcunque reali signorili, ò delle Città de i nostri detti Regni paesi, terre, & signorie di nostra obedienza, & di esser in quelli indifferentemente admessi, e riceuuti, senza che siano obligati di tuor altro sagramento, ne astretti da altre obligationi, che di bene, e fedelmente essercitar loro stati, dignitati, carichi, & officij, & osseruare le ordinanze. Alliquali stati dignitadi, carichi, & offici, per il riguardo di quelli, che saranno in nostra dispositione, sarà per noi prouisto, occorrendo indifferentemente vacationi, & senza distintione di Religione, di persone capace, come vedremo esser di bisogno, per il bene de i nostri seruicij, & de i nostri sogetti.

Cap. X V I I I.

Et essendo che l'administratione della giustitia, è vno de principali mezi per mantener i nostri sogetti in pace, & in concordia. Noi inclinandoci alla richiesta, qual ne è stata fatta si della parte de i Catholici vniti, che di quelli della detta Religione ptẽduta riformata; Hauemo ordinato, et ordiniamo, che nella nostra Corte di parlamẽto di Parigi; sarà stabilito vna camera cõposta di doi Presidẽti e sedeci Cõsiglieri, parte Catholici, e parte della detta Religione. Et li quali officij della Religione saranno per noi creati, e retti à questo fine con li medemi stipendij honori, autoritadi, e prerogatiue, che alli nostri Cõseglieri della nostra detta Corte, p poter per la istessa Camera conoscere, e giudicare in superiorità, vltima determinatione, & p Arresto priuatamẽte ad ogni altri, de i processi e differẽze mosse & à mouere. Alli quali processi li detti Catholici adunati ò della Religione pretenduta riformata, della determinatione di nostra detta Corte, sarãno parte principali, o Prottetori in dimandare, in defendere in tutte le materie, si ciuile come criminali, siano li detti processi p scritture, o appellationi verbale; & q̃sto se così parerà alle sudette parte, & l'una di esse lo chie-

to chiedesse. La qual camera, così composta, e stabilita, sarà per noi mandata nella nostra Città di Poitiers, per farli residenza, & per far ragione e giustitia a i nostri sudditi Catholici vniti, e della detta Religione, del nostro paese di Poictou, Angoulmois, Aulny, & la Rochelle, nella medesima forma, e qualità, che si farà nel detto tempo dalla detta Camera nella nostra detta Corte del Parlamento di Parigi, & questo per tre mesi, ciascuno anno commnciando il primo di Agosto, fino all'ultimo dì d'Ottobre. Cap. XIX.

Et per la determinatione della nostra Corte di Parlamento di Tolosa sarà eletta vna Camera nella Città di Monpeliero composta di doi Presidenti, e diciotto Conseglieri, parte Catholici, e parte della detta Religione. Li quali Catholici saranno per noi eletti dalle nostre Corti di Parlamento, & gran Consiglio; & li detti della Religione creati, e retti di nouo con li medemi stipendi, honori, authoritadi, prerogatiue e preminenze, che li Presidenti, e Consiglieri di nostra detta Corte di Parlamento di detta Tolosa. Nella qual Camera saranno ancor creati vno Auocato, vn Procuratore generale, e doi Notari l'uno ciuile, & l'altro criminale huscieri & ogni altri officiali necessari, si per la detta camera, che per la Cancellaria che ci sarà per noi stabilita. Tutti liquali officiali saranno parte Catholici, e parte della detta Religione. Et la detta Camera conoscerà e giudicherà sopranamente & vltimo riforto & per Arresto priuatamente à tutti gli altri de i processi, e differenze mosse, & da mouere. Li quali detti Catholici adunati, o della detta Religione pretenduta riformata del riforto di nostra detta Corte del Parlamento di Tolosa, saranno parte principali o prottettori in dimandare, o indefendere in tutte le materie si ciuili come criminali, siano li detti processi per scritture, o appellationi verbale; & questo, si cosi parerà alle dette parte, & l'una di quelle lo richiede. Cap. XX.

Simile, e tali Camere volemo, che sieno ordinate, e stabilite nelle nostre Corte di Parlamento di Grenoble Bordiaux, Aix, Digion Rouano, & Bertagna composte del numero di doi Presidenti, e dieci Coseglieri in ciascuna Camera che saranno come detto è parte Catholici, & parte della sudetta Religione. Et quelli della sudetta Religione per noi di nouo creati a questo effetto, pur per le dette Camere, ciascuna nel la appellatione doue sarà stabilita, hauer tale giuridisditione authorità, & potere, cognoscere, & giudicare nella forma, e qualità, & il tutto così com'è detto di sopra, per la determinatione delli nostri parlamenti di Parigi, & di Tolosa, & sarà per il risguardo del nostro paese del Delfinato, la sedia della detta Camera impartita, a saper sei mesi al detto Grenoble, & altri sei mesi a san Marcellino, comminciando la prima sedia al detto san Marcellino. Cap. XXI.

Volemo ancora per modo di prouisione, & fin tanto, che l'vnione generale, che in ter diamo tenere delli stati del nostro Regno, che ne sia per noi altrimente ordinato che di tutti li giudicij, che saranno datti ne' processi mossi, o da mouere, là doue li det

ti Ca

si Catholici vniti e della detta Religione, che saranno in qualità di mandando, o difendendo partite principali, protettori in tutte le materie si ciuile, come criminali, per gli officiali delle nostre sedie Presidiali, ò altri, alle quali hauessimo dato authorità di poter giudicare in alcune cause sopranamente, & in vltimo risorto, si potrà appellare alle dette Camere nouamente stabilite nelli nostri parlamenti, ciascuna nella sua determinatione non obstante tutti gli Editti, doue si concerne l'authorità, e giurisditione delli detti Presidiali, alli quali, per lo effetto sudetto noi hauemo derogato, & deroghiamo senza preiudicar in altre cose, le quali appellationi nelle materie ciuili Presidiali, hauerà effetto diuolutiuo solamente, & non suspensiuo, si non che di consentimento delle due parte fosse accordato, che li loro processi fossero giudicati per li detti presidiali sopranamente. Al qual caso il contenuto nel presente articolo non hauerà luogo, ne parimente alle sedie, doue ci fosse numero sofficiente di quelli della detta Religione, per giudicar detti processi, ciò che essi potran fare con numero pari de Catholici sopranamente, e senza appellatione ne casi degli Editti nõdimeno per certe cause, e considerationi, che à ciò ne moue ordiniamo, che l'instruttioni, & giudicij fatti delli processi criminali intentati o da intentare alla sedia del senescalco di Tolosa, stabilito nella detta Città di Tolosa, liquali processi li Catholici vniti, & quelli della Religione essendo difensori, non si farà nella detta Città ma alla piu prossima sedia del detto senescalco, alquale noi hauemo essi processi al presente rimandati, & rimandiamo al carico dell'appellatione nella Camera stabilita nella detta Città di Mompelliero. Cap. XXII.

Li Preuosti delli nostri cari, & amati cogini li Marescalchi di Francia, Vibaillifz, Vicesenescalchi, Luogotenenti di robbe corte, & altri officiali di simile qualità, giudicheranno secondo le ordinanze, & regole di sopra date per il rispetto delli vagabondi. E circa alli domiciliati, caricati, e peruenuti delli fatti Preuostiabili, se sono delli Catholici vniti, ò della Religione, li detti officiali saranno tenuti appellarne nel l'instruttione, e giudicio di detti processi, numero eguale de nostri officiali di qualità richiesti, si Catolici, come della detta Religione, alle piu prossime sedie Presidiali, ò reali, alle Prouincie, doue non ci è nessuna sedia Presidiale, se tãte se ne sono della Religione sudetta, se nõ in luoco di essi loro chiamerãno degli Auocati, trouandose ne della detta qualità. Cap. XXIII.

Ordiniamo, volemo, e ne piace, ch'el nostro carissimo, & ben amato cognato il Rè di Nauara, il nostro carissimo, e ben amato cogino il Prencipe di Condè nostro carissimo & ben amato cogino il Signor di Danuilla, Marescalco di Francia, & similmente tutti gli altri Signori Caualieri, Gentill'huomini, & altri di qualonche qualità che siano si Catholici vniti, che della detta Religione saranno reintegrati, & conseruati con allegrezza, e contentezza de li loro gouerni, carichi, stati, & officij Reali doue loro goderanno, come prima li 24. di Agosto. 572. senza esser astretti di tuor

nove

uoue prouigioni, non ostante tutti gli Arresti e giudicij contra lor dati & le prouisioni, che fossero state ottenute delli detti stati per altri. Parimente torneranno con allegrezza di tutti loro beni, diretti, nomi, raggioni, & attioni, non ostante li giudicij seguiti per causa delli detti tumulti liquali arresti giudicare, prouigioni, e tutto quello che ne saria seguito hauemo a questo fine dichiarato, e dichiariamo nulli, & di nessun valore.

Cap. XXIIII.

Ne intendiamo per questo, che di sopra è detto: che quelli che hanno resignati loro stati, & offici in uirtù delle nostre litere patente, ò della felice memoria dell'vltimo Re nostro carissimo signore, e fratello possino recuperarle, & entrar nella possessione di essi riseruando loro nondimeno loro attioni contra li possessori, & titularij delli detti officij per il pagamento del prezzo conuenuto tra loro per mezo delle dette resignationi. Et per il riguardo di quelli, che sono stati costretti di fatto, & per forza per li particolari a resignar li loro detti stati, & officij, gli permettiamo, & à li loro heredi di farne instanza, e procacciare per giustitia ciuilmente, si contra quelli che haueranno vsato delle dette forze, che contra loro heredi, e successori.

Cap. XXV.

Ordiniamo ancora, che se alcune commende dell'ordine di S. Giouanni di Gierusaleme appartenente alli Catholici adunati, o della detta Religione si trouassero priui per autorità delli nostri Giudici, ò per altri all'occasione e pretesto de tumulti, & ne fossero in qual si voglia modo dismessi spogliati, che in piena, & integra mano leuata ne sia fatto alli detti comendatori, & rimetter loro in tal stato, e possessione delle dette commende, come erano inanti gli 24. di Agosto 572.

Cap. XXVI.

Et circa quelli tanto Catholici della unione che della detta Religione, che saranno stati prouisti de officij, e non ancora riceuuti in essi. Volemo, & ne piace che siano riceuuti nelli detti stati con le prouisioni necessarie che piu gli saranno espedienti.

Cap. XXVII.

Et similmente, che li detti Catholici associati si rimettono nella possessione, & godimento nel possesso de benefici che haueano inanti li detti 24. di Agosto, Et che quelli, che di priuata, autorità senza commissione, ò dono di noi hauerano godato i frutti delli detti beneficij che appartengono alli detti Catholici associati, siano tenuti, e costretti a rendergli, & a restituirli.

Cap. XXVIII.

Tutte le differenze concernendo gli riscatti di quelli, che sono stati fatti pregionieri dell'vna, & l'altra parte stando li tumulti sono riseruati come noi li reseruiamo a noi, & a nostre persone inibbendo alle parti di farne altroue ricerca che dinanzi a noi, & a tutti li nostri officiali, e Magistrati, di pigliarne alcuna corte, ne giurisditione ne amicitie.

Cap. XXIX.

Le

Le cride affisse,& subbastationi delle heredità, doue si segue il Decreto faranno atte alli luochi,& hore accostumate,se fare si può seguendo nostre ordinanze,ouero alli mercati publici,se al luogo doue sono poste le ditte heredità, ci è mercato e doue nõ ce ne fossero sarãno fatte al piu prossimo mercato, essendo del risorto della sedie doue si deue fare il giudicio. Et saranno gli affitti messi in vista del detto mercato,& nell'entrata del auditorio del detto loco,& per questo mezo saranno buone,& valide le dette cride,e passate oltre alla interpositione del Decreto, senza arrestarsi alle nullità,che potrebbero esser allegate per questo rispetto.

Cap. XXX.

Le acquisitioni,che li Catholici associati, o quelli della detta Religione, pretendutariformata hauessero fatte per authorità di altre, che di noi, per gli immobili appartenenti alla Chiesa, non haueranno luogo,ne effetto. Così ordiniamo volemo,& ne piace,che gli detti Ecclesiastici rientrino senza dilatione,& sieno conseruati nella possessione,e godimẽto Reale,& attuale de detti beni così alienati,senza esser obligati costretti a render il prezzo delle dette vendite. Et ciò non ostante li detti contratti di venditione,li quali a questo effetto noi hauemo cassati e reuocati,come nulla,ec cetto il riccorere a li detti compratori contro a chi apparteneră. Nondimeno saranno espedite nostre lettere patenti di permissione a quelli della detta Religione, de imponere & vgualare sopra loro a che monteranno le dette vendite, per rimborsar li compratori delli denari veramente,e senza fraude sborsati senza che li detti che ricercano possano pretẽdere alcuna attione per li danni, & interessi per diffetto di godimẽto,così si contenteranno del rimborsamento delli denari per loro cõpimẽto delle sudette aquisitioni,precontãdo sopra quello il prezo per loro adẽpito,in caso,che la detta vendita si trouasse esser fata a troppo vile,& ingiusto prezzo.

Cap. XXXI.

Le esceredationi,ò priuationi,sia per dispositione fra li viui, ò testamentarij, fatte in odio della Religione,ò de tumulti non haueranno loco,tanto per il passato, quanto p lo auuenire,al pregiudicio delli Catholici della vnione ne di quelli della Religione pretenduta,riformata,non ci essendo però altre cause,che del fatto di essa Religione,& presa di armi. Intendo ancora, che il simile sia fatto per il riguardo delle esceredationi,ò priuationi fatte in odio della Religione Catholica, nientedimeno li testamenti militari che sono stati fatti nel tempo de i detti presenti, e precedenti tumulti si dell'una, che dell'altra parte valeranno, e teneranno secondo la dispositione della legge.

Cap. XXXII.

Li disordini,& eccessi fatti li 24. di Agosto,e il giorno seguente, in consequenza del detto giorno,à Parigi,in altre Città del nostro Reame sono auenuti con nostro gran cordoglio,& dispiacere. Et per dimonstratione singulare di nostra bontà, &

bi on volere verso li nostri sudditi dichiaramo, che le vedone, & figliuoli di quelli, che sono stati ammazati nelli dettigiorni, in qualōche parte che si sia del nostrodetto Reame, siano esenti di cōtribuire alli impositioni che si sarāno p ragione de nostri banchi, & archibanchi, se li lor detti mariti ò padri erano nobili, e doue li detti mariti ò padri fossero stati di qualità votturiera, & tagliabili, noi per le medesime cōside rationi, scarichiamo le dette vedone, & figliuoli di ogni taglie & impositione, il tut to però il spacio di sei anni prossimi, & consecutiui. Difendendo à li nostri officiali ciascun nel suo procedere, de comprendegli, al pregiudicio del nostro presente volere & intentione. Cap. XXXIII.

Dichiariamo ancora tutte le sentenze, giudicature, arresti, procediture, occupationi, vendite, & decreti fatti, e datti contra quelli della Religione pretenduta riformata, si vivi, che morti, dapoi la morte della felice mem. del Rè Henrico nostro honoratissimo signore, e padre, a l'occasione della detta Religione, tumulti, e tribulationi dapoi auuenuti, insieme l'esecutione di essi giudicij, e decreti, pur al presente cassati reuocati; & annullati; & essi cassiamo, & reuochiamo, & annulliamo; ordinādo che essi siano rasciati, e leuati da i registri, & notarie delle Corti, tanto soprane, che inferiore. Come noi volemo cosi esser leuate, e cassate tutti li segni, vestigij, e monumenti delle dette esecutioni, libri, & atti diffamatorij contra lor persone, memoria e prosperità. Et che i luoghi alli quali son stati fatti per questa occasione demolitione, o saccheggiamento, saranno resi nell'esser, che elle sono alli proprietarij di esse per poterle godere, e disponere à loro volutà Il simile volemo & ordinemo esser fatto p li Catholici associati; & nominatamente per ragion de gli arresti, & sentenze dette contra li Signori della Molle, Coconas & la Haye luogotenenti generali di Poittou, & generalmente hauemo cassate, reuocate & anullate tutte le procediture, & informationi fatte per qualonche imprese, cariche, crimini pretenduti di lesa Maiestà, o altri: non ostante le quali proceediture arresti, e sentenze contenendo riunione, incorporationi, e confiscationi, tanto delli detti Cathol.ci associati, & quelli della detta Religione, che loro heredi, reintrerāno nella possessiou Reale, & attuale di ogni, & qualonche loro beni Cap. XXXIIII.

Et perche per mezo delle nostre sudette dichiarationi tutti li arresti, e sentenze date contra la felice memoria del Signor di Castiglione Ammiraglio di Francia, & essecutione di essi, restino annullati, e diuino effetto come cosa non fatta ne auenuta: Noi in consequenza di quella dichiaratione, volemo & ordinemo che tutti gli detti arresti, sentenze procediture, & atti fatti contra il detto Sig. di Castiglione siano rasati, leuati, e messi fuor de i registri de i Notari, tanto di nostra Corte di Parlamento, che di tutte le altre iurisditioni; & che tanto la memoria del detto Ammiraglio, che de i figliuoli suoi restino integrati nei loro honori, & beni; per questo riguardo non ostante, che li detti arresti portano riunione, & incorporatione di essi beni al domini,

dominio di nostra Corona, doue noi faremo espedire alli detti figliuoli piu ample speciale dichiaratione, se buono lor parerà. Cap. XXXV.

Il simile volemo esser fatto per rispetto de i Signori di Montgomery, Mombrun, Briquemaldo, & Cauaignes. Cap. XXXVI.

Difendiamo di non fare alcune processioni, si per causa della morte della felice memoria di nostro Cogino il Prencipe di Condè; che giornata san Bartolameo, & altri atti qual possano rimenar la memoria de i tumulti. Cap. XXXVII.

Ogni procediture fatte, sentenze, & arresti datti contra quelli della Religione, portando le armi o absenti di questo Reame, o ben retirati nelle Città, e paesi di quello per lor tenute in qualche altra materia, che della detta Religione, & tumulti, insieme ogni peremptione di instanze prescriptioni si legali, conuentioni chi costumate et prese feudali finite mētre li presenti, e precedēti tumulti sarāno stimate come nō fatte date, ne venute, e tali le hauemo dichiarate, e dichiariamo, & quelle messe, & mettemo à niente senza che le parte se ne possono in niun modo aiutare: ancorche quelli della detta Religione fiino stati intesi, e difesi per procuratori; cosi saranno rimesse nello essere che erano di prima non ostante i detti arresti, & le essecutioni di essi; & gli sarà reso il possesso nello quale essi erano per il riguardo delle sudette cose li 24. di Agosto cinquecento settantadoi. Et hauerà ciò che di sopra parimente luogo p li Catholici de l'unione dapoi che essi hanno prese le armi o sono stati assenti di questo Reame per il fatto de i tumulti, & per li figliuoli minori di quelli della qualità sudetta, che sono morti nel tempo de i sudetti tumulti. Dichiariamo ancora nulli, & di niuno effetto tutte le procediture fatte, & sentenze datte nel medesimo tempo contra li sudetti per mancamento, & contumacie, insieme le essecutioni di esse sentenze, rimettendo le parti nel medesimo esser che erano di prima senza tornare le spese, ne esser tenuti di consignar le emende. Cap. XXXVIII.

Tutti li prigioni, che sono detenuti, sia per autorità di giustitia, o altrimente, medesimamente alle gallere alle occasione delli presenti, e precedenti tumulti sarāno slargati e messi in libertà di una, & d'altra parte senza pagar alcuna taglia: cassando, & annullando ogni obligationi passate, p il riguardo, & scaricando le cautioni di quelle. Nondimeno non intendiamo, che le taglie, quali sono già state sborsate, & pagate per quelli che erano prigioni di guerra solamente possono esser dimandate sopra quelli, che le hauranno riceuute; & quādo à quello che è stato fatto, & preso fuor della via di hostilità, o per hostilità contra le regole publiche, o particolare de i capi, o di communitadi, & prouincie che haueuano comandamento, & che non è stato, ne sarà approuato fra doi mesi appresso la publicatione del nostro presente Editto di vna parte, o d'altra ne potria esser proceduto per via di giustitia ciuilmente. Cap. XXXIX.

Ordiniamo ancora che sia fatto punitione de crimini, e delitti commessi tra

persone della medesima parte nel tempo di guerre tregue, o suspensione d'armi, se non fosse che li detti atti fossero approuati per li capi del'una, & l'altra parte nel spatio di doi mesi, Et quãto alle leuate, essattioni de denari, & porti di armi altri effetti di guerra di autorità priuata, & senza approbatione, si procederà per via di giustitia.

Cap. XL.

Li mobili, che si troueranno in natura; & che non saranno stati presi per via di hostilità, saranno resi à quelli, ai quali apparterà; se sono, e si trouano essere ancora, al l'hora della publicatione di questo presente Editto, nelle mani di quelli, che gli hãno presi, o delli suoi heredi, senza render alcuni denari per la restitutione di essi, & doue li detti mobili fossero stati venduti, & alienati per autorità di giustitia, o per altra commissione, o mandamento publico, tanto de i Catholici, che di quelli della detta Religione, potranno nondimeno esser vendicati, rendendo il prezzo alli compratori dichiarando non esser atto di hostilità quel che fu fatto à Parigi, & altroue in 24. di Agosto 1572. & alli giorni consecutiui, in consequenza di quel che fu fatto il detto 24. di Agosto.

Cap. XLI.

Per il riguardo delli frutti degli immobili, ciascuno reintrerà nelle case, & beni loro, & goderanno reciprocramente delli frutti del racolto dell'anno presente; medesimamente gli Ecclesiastici non ostante ogni occupationi e impedimenti fatti al contrario durãdo li detti presenti e precedenti tumulti, come ancora ciascun goderà delle entrate arrerages, che non saranno state prese per noi, o per nostri manthamenti, permissioni; o por ordinanze di giustitia, o per mandamẽto dei capi dell'altra parte.

Cap. XLII.

Le forze, & guarnegioni, che sono, o saranno nelle case piazze, Città o Castelli appartenẽte a i nostri sudditi di qual si voglia Religione qualità che siano, si partiranno subito doppo la publicatione del presente Editto, per lasciarne il libero, & integro godimento alli proprietarij, come haueuano prima che fossero spogliati; nõ ostante ogni pretẽtione di ragione, che quelli che li detengono protrebbero allegare: sopra lequali pretentioni si prouederanno per le vie ordinarie di giustitia, dopo che essi haueranno lassato la detta possessione; quel che specialmente volemo sia effettuato per il rispetto de benefici, doue li titularij fossero stati scacciati dal possesso.

Cap. XLIII.

Tutti li titoli; paperi, dottrine e documenti che sono stati presi, saranno resi, e restituiti di vna & d'altra parte à quelli, a i quali appartengono, ancor che li detti paperi, o li castelli & case & alle quali erano guardati, essendo stati presi & occupati sia per nostra special commissione o mandamento de nostri luogo tenenti Gouernatori o dell'autorità dei capi dell'altra parte, o sotto qualche altro pretesto che si sia.

Cap. XLIIII.

Il libero comercio, e passaggio sarà rimesso per tutte le Città borghi e ville, ponti, e

e passi di el nostro detto Reame, paesi, terre, e Signorie di nostra obedienza, e protettione, si per mare, come per terra riuiere, & acque dolce, come erano inanzi li presenti, e precedenti tumulti; & tutti i noui pedaggi, e sussidij imposti per altra auttorità, che la nostra, durando i detti tumulti leuati.

Cap. XLV.

Tutte le piazze, Città, e Prouincie de nostri detti Reami, paesi terre, e signorie di nostra obedienza, vserano, e goderãno de i medesimi priuilegi, immunitadi, libertadi, franchisie, fere, mercati giurisdittioni, e sedie di giustitia, che ci faceuano inãzi li presenti tumulti non ostante le translationi d'alcune delle dette sedie, et ogni lettere à ciò contrarie; le quali sedie saranno rimesse, & stabilite di nouo alle città, e luoghi doue erano di prima.

Ca. XLVI.

Et hauendo noi qui di sopra dichiarato li detti Catholici vniti, & quelli della Religione, capaci di tenere tutti li stati offici, dignità, & qualonche carichi, signorili, ò delle Città deli nostri detti Reami, paesi, terre, e signorie di nostra obedienza, & di esser in questi indifferentemente admessi, e riceuuti; noi volemo che essi possono parimente tener li carichi di procuratori, e sindici delli paesi Città, e luoghi, & esser admessi in ogni consegli, deliberationi, congregationi tanto elettiue de gli stati delle prouincie, che altre funtioni, che dipendino delle cose sudette, senza che per causa della detta Religione, ò de i detti tumulti ne possino esser ributtati, ò impediti di goderne.

Cap. XLVII.

Ne potranno li detti della Religione qui appresso esser caricati, ne aggrauati di alcuni carichi ordinarij, ò straordinarij piu che li Catholici, & secondo la proportione de i loro beni, & facoltà, & potranno le parti che pretenderãno esser aggrauate, prouedersi inanti alli Giudici a quali ne appartiene la cognitione, et saranno tutti nostri sudditi di qualche religion, ò qualità che sieno scaricati indifferentemente di tutti li carichi, che sono stati imposti dall'vna, & dall'altra parte, sopra quelli che erano absenti, & non godeuano de li loro beni per causa delli tumulti, senza tutta volta poter dimandar li frutti che fossero stati impiegati al pagamento de i detti aggrauij.

Cap. XLVIII.

Ne intendiamo ancora, che li detti Catholici, vniti, e quelli della detta Religione ne altri Catholici, che stauano nelle Città, e luoghi p loro occupati, e detenuti, & che gli hanno contribuito siano sforzati per il pagamento delle taglie, aggiunti, doni, crescimenti, taglioni, reparationi, vtensilij, & altre impositioni, e sussidij imposti dopo li 24 di Agosto cinque cento setanta doi, fino al presente, sia per nostri mandamenti, ò per lo auiso & deliberatione delli stati, Gouernatori di prouincie, corti di parlamenti, & altre, done noi gli hauemo scaricati, e scarichiamo, difendendo alli Tesorieri di Francia, generali delle nostre finanze, riceuitori generali, e particolari loro commessi, & tramezatori, & altri intendenti, & commissarij, delle nostre dette

finanze

ze, glie ne ricereare, molestare, ne inquietare dirittamente, o indirittamente, in qualonche forte che sia. Cap. XLIX.

Dichiariamo che noi reputiamo & teniamo nostro carissimo, & amatissi. fratello il Duca di Alenzon per nostro buon fratello, nostro carifs. & amatissimo cognato il Re di Nauarra per nostro buon cognato, e parente, il nostro carifs. & amatissimo cogino il Prencipe di Condè per nostro parente, e fedel suddito, & seruitore, come così noi tenemo, & reputemo nostro carissimo & amatissimo cogino il Signor di Damuilla Marescalco di Francia, e tutti gli altri Signori, & Cauail eri, Gentilhuomini officiali, habitanti di Città communità borghi, ville, & altri luochi de nostri detti Reami, e paesi di nostra obedienza, che gli hanno seguiti, & soccorsi, prestato, aiuto e fauore in qual si voglia modo per nostri buon, & leali suddíti, & seruitori, & doppo hauer inteso la dichiaratione fatta per nostro detto fratello il Duca di Alenzon noi si teniamo bene, e sofficientemente sodisfatto, & informato della sua buona intentione, & non esser per lui, ne p quelli che ci sono entratenuti ciò che siso- no in qualonque modo che sia entrametute [si viui], che morti, non hauer ciò fatto, che per nostro seruitio Dichiariamo tutti gli arresti, informationi, e procedimure, sopra cio fatte e datte nulli, & de niuno effetto, come cosa non fatta, ne auuenuta, volendo, che siano raschiati, leuati, & messi fuor delli registri de Notari tanto della nostra Corte di parlamento, che delle altre giurisdioni, doue sono stati registrati.

Cap. L.

Noi teniamo ancora, e reputiamo per nostri buoni parenti, vicini, & amici, li nostri carissimi, & amatissimi cogini il Conte Palatino Elettore del Santo Imperio, & il Duca Giouanni Casimiro suo figliuolo, et che quello ch'è stato fatto, non è stato fatto eccetto, che per nostro detto seruitio. Cap. LI.

Dichiariamo parimente la leuata & vscita delli suizzeri medesimamente delli Conti di Nouo Castello & Vallangin, & altri de Cantoni quali che essi siano non esser stato fatto, che per nostro seruitio. Cap. LII.

Volemo che li figliuoli di quelli che si sono retirati fuor del nostro Reame, dopo la morte della fecice memoria del Re Enrico nostro honoratissimo Signor e padre, per causa della Religione, & delli tumulti, ancor che li detti figliuoli fossero nati fuor del nostro detto Reame saranno tenuti per veri Francesi e regnicoli, e tali gli hauemo dichiarati, e dichiariamo senza che a loro sia di bisogno pigliar alcune lettere di naturalità, o altre prouigioni di noi che il presente Editto non ostante nostre ordinãze a cio contrarie allequale noi hauemo derogato, e deroghiamo.

Cap. LIII.

Dimoreranno tanto nostro detto fratello, il Duca di Alenzon il Re di Nauarra, & Prencipe di Condè, che li detti Signori il detto S. Damuilla, & altri Signori, Caualliers Gentilhuomini officiali corpi di Città cõmunità, & ogni altri che gli hanno aiutati.

aiutati e soccorsi liberi,e scaricati di tutti li denari che sono stati per loro o loro ordinanze presi;e leuati,tanto delle nostre entrate,& finanze a qualche somma che potessero montare,che delle Città,communità,& particolari delle rendite entrate argenterie,vendite di beni mobili Ecclesiastici,& altri selue folti, appartenente a noi o ad altre emende bottini,taglioni,ò altre nature de denari,a la occasione delli presenti,e precedenti tumulti senza che loro;ne quelli che sono stati commessi per loro alla leuata delli detti denari o che gli hanno datti,e forniti per loro dette ordinanze non ne possino esser in alcun modo ricercati al psente ne per lo auenire,e dimorerãno tanto loro, che i loro commessi liberi di tutto il maneggio, & administratione de detti danari riportãdo per tutti li scarichi,acquisti espediti infra 4. mesi dopo la publicatione del nostro presente Editto fatto in nostra Corte di parlamento di Parigi,& quello di nostro detto fratello,del Re di Nauarra,Prencipe di Condè,& Marescalco di Amuilla,ò di quelli che saranno stati per loro commessi à l'auditione,& me de li loro conti, o di altri capi, & communità delle Città che hanno hauto conti andamento,e carico stando li detti tumulti. Dimoreranno parimente gli habitanne della Città della Rochella, & altre cõmunità scariche di tutte le congregationi generali,& particolari stabilmenti di giustitia,polize e regole fatte tra loro,sentenze & essecutioni di esse sia in materia ciuile o criminale, insieme di tutti gli atti di hostilita leuate,e condotte di gente di guerra,fabricatione di monede fatte secondo l'ordine de detti Capi,fonte,& prese d'artiglierie e monitioni tanto nelli nostri magazeni,che delli particolari,confettion di poluere,& salnitro, prese fortificationi smantellamenti,e demolitioni di Città castelli borghi & ville, imprese sopra quelle abbrugiamenti e demolitioni de tempij,& case viaggi intelligenze negotiationi trattati, e contratti fatti con tutti li Prencipi,cõmunità straniere,introduttioni de detti forastieri nelle Città,& altri luoghi del nostro detto Regno, & generalmente di tutto quel ch'e stato fatto negotiato,tanto per li Catholici associati, che quelli della Religione durando li tumulti presenti o passati dopo la morte della felice memoria del nostro detto Sig.e padre,ancor che egli douesse esser particolarmente specificato e notificato. Intendendo che seguendo nostre presente Dichiarationi li Signori Vidamo de Cartres,e de Beauuoir,siano,e restino scharichi,et gli scharchiamo special mente de trattati,& negociationi per essi fatti,con.la Regina de Inghilterra nell'anno 1562 ne tenendo ne reputando essere stato in questo negotio niente fatto per loro e per nostro seruicio ancor che nelli precedenti Editti di Pacificatione non ne sia stato fatto espressa mentione,e mediante quei che sopra li detti Catholici vinti, & qlli della detta Religione si dipartirono,& desisterono di tutte associationi che essi hanno, e,dentro ; fuor del Regno,& non faranno di hora inanzi alcune leuate de denari senza nostra permissione inrollamenti d'huomini, ne cõgregationi, altre che quelle che à loro sono permesse qui di sopra, & senza armi,'cio che no lor prohibiuo

prohibimo,& defendemo sotto pena di esser puniti rigorosamente, come contempto ri,& infrattori delle nostre ordinanze.

Cap. LIIII.

Nostri officiali della detta Città della Rochella ne es Maires, Escheuins Pairs,& altri habitanti di quella non saranno ricercati, molestati, ne inquietati per li mandamenti, decreti di presa di corpi fatti, si nella detta Città, che di fuori, essecutioni de loro sentenze dapoi seguite, tanto per causa di qualche imprese pretendute fatte cō tra la detta Città al mese di Decembre. 1573. che per vn naulio chiamato la Rondella,& essecutione di sentenze date contra quelli del fornimento di quello, ne per qual si voglia altri atti doue noi gli hauemo intieramente scarigati; cosi com'è detto di sopra.

Cap. LV.

Tutte le presaglie che sono statte fatte in virtù delle licenze & approbationi dati & liquali sono state giudicate per li giudici de l'Amirantem,& altri Com.missarij a ciò deputati per li detti Catholici vniti è della detta Religione resteranno assopiti sotto il beneficio del nostro presente Editto senza che se gli possa proceder contra, nelli Capitani, loro caution;& li detti Giudici officiali,& altri, ricercati ne molestati in qualonche sorte che si sia non ostante, tutte le lettere di bollo, & prese sospese non giudicate, donde noi volemo loro esser fatte piene,& intiere man leuate.

Cap. LVI.

Alle Città smantellate stando li tumulti passati,& presenti, potranno le ruine, et smantellamenti di quelle esser riedificate per gli habitanti, se buon lor parerà, a loro spese,& interessi.

Cap. LVII.

Quelli de' Catholici vniti, e della detta Religione, c'haurebbono affitti inanti li presenti tumulti alcuni Notariati o altri dominij gabelle, impositioni foranee,& altre ragioni à noi appartenēti, donde non li possono godere, a causa di essi tumulti resteranno scaricati come noi li scarichiamo, di quel che essi non hauriano riceuuto del le lor detti affitti, dapoi li 24. di Agosto 1572. ò che haueriano senza fraude pagate altroue, che alli riceuitori delle nostre finanze; non ostante tutte obligationi sopra ciò per essi passate.

Cap. LVIII.

Et per la amaritudine,& continuatione de i tumulti, che per si longo tempo sono incorso in questo nostro Regno, ha talmente alterato l'ordine di tutte le cose, che senza il stabilimento di quello, saria impossibile contener in nostri sudditi nella buona vnione,& intelligenza, che deue esser tra loro per sali viuere in tranquilità, e riposo, che sempre saria stato il nostro principal interno; considerando, che per prendergli vna buona resolutione, noi non sapressimo far meglio, che di vdire sopra ciò le rimonstranze de i nostri detti sudditi, di tutte le prouincie del nostro detto Regno, noi haueressimo a questo effetto del nostro auenimento à questa Corona deliberato fare vna conuocatione,& vnione generali delli stati, ciò che ne haureßimo potuto effettuare

fettuate ancora con nostro gran dispiacere, per impedimento delli detti tumulti. Alli quali hauendo piaciuto à Dio di far fine continuando nostra bona e santa intentione al bene de i nostri detti sudditi. Noi dicemo, e dichiaremo; volemo, & ne piace che li detti stati generali saranno per noi mandati, & conuocati nella nostra Città di Bloys, per essergli tenuti secondo li boni antichi e lodeuoli costumi di questo regno fra sei mesi prossimi contando del giorno della detta publicatione del nostro presente Editto in nostra Corte di Parlamento di Parigi: era questo fine saranno per noi espedite le commissioni per questo necessarie, Per le rimostranze pianti, e dolori che ne saranno fatti e presentati da lor parte, vdite, esser per noi ordinato ciò che vedremo esser richiesto, e conuenenole per il bene del nostro detto Regno.

Cap. LIX.

Li detti Catholici vniti, & la detta Religione saranno tenuti subito dopo la publicatione fatta del nostro presente editto far che si partino tutte le guarnegioni della Città piazze, castelli, e case che essi tengono, appartenenti tanto à noi che alli particolari, nominatamente à gli Ecclesiastici, & lassarli renderli, & rimetterli in ogni libertà nel medesimo esser che erano in piena pace auanti li presenti, & precedenti tumulti. Et nondimeno, per certe buone considerationi, hauemo dato in guardia alli detti Catholici vniti, & à quelli della detta Religione le otto città, che seguono; à sapere Aiguesmortes, & Beaucaire, in Lenguadoc: Perigueux, et le Mas de Verdun, in Guyenne, Nions, & Serres, Città, & Castelli, in Delfinato, Vssoire in Auuergne, & Seyne la gran torre, & il circuito di quella in Prouenza. Et prometterano nostro detto fratello, il Rè di Nauara, Prencipe di Condè, Marescalco Danuilla, è quelli, che saranno commessi alla guardia di quelle Città, sopra lor fede, & honore di bene, & fedelmente guardarnele. Ne saranno ancora messi per noi alcuni gouernatori, ne guarnegioni nell'altre Città, che tengono al presente, & che per loro saranno rendute come detto è, si non che ce ne fosse stati di ogni tempo, & massime del Regno della felice memoria del Re Enrico nostro detto signor, e padre, et parimente desiderando allegerire in tutto ciò che à noi e possibile nostri soggietti di tutte le nostre altre Città. Dichiariamo, che nō ci sarà guarnigione, ne gouernatore, se non così come erano del tempo del nostro detto fu signore, e padre. Come così non uolemo, che ci sia alli Castelli, Città, case, e beni che appartengono alli particolari nostri soggetti di qualonque qualità che essi siano, altre guarnegioni, che quelle che hanno accostumate di esserci nel tempo della pace.

Cap. LX.

Difendiamo a tutti i Predicatori, lettori, & altri, che parlino in publico di non vsare alcune parole, discorsi, o propositi, che habbino à eccitar il popolo a seditione anzi li hauemo commesso, & commettemo di contenersi, & condursi modestamente, ne à dire niente che non sia à instruttione, & à edificatione de gli auditori, & à mantenere il riposo, & tranquililtà per noi stabilito in questo detto Regno, sotto le

C pene

pene portate per i nostri precedenti Editti; commettendo espressamente à nostri procuratori generali, & altri nostri officiali, de tenerli la mano. Cap. LXI.

Volemo ordinemo, & ne piace, che tutti gli gouernatori di prouincie, Podestà, senescalchi, & altri giudici ordinarij delle Città di questo nostro Regno, che subito dopo la recettione di questo nostro Editto giureranno di farlo guardar, & osseruare ciascun nel lor distretto; come anco faranno li Maires, Eschenins, Capitoulx, & altri officiali delle Città annuali o perpetuali. Commettiamo ancora à i nostri detti Podestà, Senescalchi, o lor luogotenēti, & altri giudici, di far giurare alli principali habitanti delle Città, si di vna come dell'altra Religione il trattenimento del presente Editto infra l'ottaua dopo la publicatione di quello mettendo tutti i nostri detti soggetti in nostra ptettione e saluaguardia; & gli vni in guardia de gli altri. Simil giuramento sarà fatto inanzi li Podestà, & senescalchi ciascuno in suo risorto, per li signori, & gentilhuomini, doue a questo fine saran tenuti farli vnir insieme nel detto tempo in propria persona o per procuratori. Et sarà il giuramēto per il riguardo de gli officiali temporali rinouato all'installatione de i lor carichi.

Cap. LXII.

Et à fin che tanto i nostri giustitieri, officiali, che altri nostri suggetti siino chiaramente, & con ogni certezze auuertiti del nostro volere, & intentione; per leuare ogni ambiguità, & dubij, che potrebbero esser fatte per mezo delli precedēti Editti, noi hauemo dichiarato, e dichiariamo tutti altri Editti, lettere dichiarationi, modificationi restrintioni, & interpretationi arresti, & registri, tanto secreti, che altre deliberationi, qui dauāti per noi fatte nellle nostre Corti di Parlamento, & altre, che qui appresso potrebbero esser fatte in pregiudicio di questo nostro presente Editto, concernendo il fatto della Religione, & dei tumulti auuennti in questo nostro Regno, esser di nullo effetto, & valore: alliquali et alle derogatorie, e contenute, hauemo per questo nostro Editto derogato, e deroghiamo, & de l'hora presente, come per loro li cassiamo, reuochiamo, & annulliamo: dichiarando per espresso che noi volemo che questo nostro Editto sia sicuro, fermo & inuiolabile, guardatò, & osseruato tanto per nostri detti Officiali, & giustitieri, che soggetti senza arrestarsi ne hauer alcun riguardo à tutto quel che potrebbe essere contrario, e derogando à quello. Et per tener la mano all'essecutioni di questo nostro Editto, & vdir i lamenti de i nostri detti soggetti sopra le contrauentioni di quello. Ordinemo alli nostri carissimi, & amati Cogini li Marescalchi di Francia, transportarsi ciascuno alle prouincie del suo dipartimento, & prouedere prontamente à quello chi sarà richiesto p l'intrattenimento, & essecutione d'esso Editto. Cap. LXIII.

Mandemo ancora alli nostri amati, & fideli le gente di nostre Corte di parlamento che immediate dopo il presente Editto riceuuto, che habbiamo ogni cosa à cessare, e sotto pena di nullità de gli atti, che farebbero altrimente, a fare il simile giuramento

ramento che di sopra, & detto nostro Editto far publicare, & inregistrare nelle nostre dette Corte secondo la forma, e tenore, puramente, et simplicemente senza vsar di alcune modificationi, restitutioni, dechiarationi, ò registri secreti ne aspettare altre iussioni, ne mandamento di noi. Et a nostri Procuratori generali, in richiedere & procedere subito, e senza indugio la detta publicatione, commettendo medesimamente alli nostri luogotenenti, generali, & Gouernatori delle nostre prouincie di farlo immediate inciascun luogo publicare per le loro prouincie, guardar, & osseruar, senza aspettar la publicatione delle nostre dette Corti, acciò che nulli non ne pretende causa de ignorantia; & che piu prontamente ogni uia di hostilità, leuate di denari, occupationi, & demolitioni di una parte, & d'altra cessano Dichiarando del presente esse leuato de denari, demolitioni, presaglie, e robbamēti de beni mobili, & altri atti di hostilità, che si farebbero appresso la detta publicatione, & significatione che nostri detti luogotenenti generali rihaueranno fatto fare soggetti a restitutioni, & reparationi. Al che noi volemo che sia proceduto, contra li contrauenienti secondo l'essigenza del caso, cioè contra quelli che vseranno d'armi, forze, e violenze nella cōtrauentione, & infrattione di q̄sto nostro p̄sente Editto, impedēdo lo effetto & essecutione di desso, di pena di morte, sēza sperāza di gratia ne remissione: & quanto alle altre conuentioni, che non saranno fatte per via di armi forze, & violenze, saran punito per altre pene corporali, bannimenti, emende honorabile & secondo la grauità del caso a lo arbitrio, & moderatione de li Giudici, alli quali ne hauemo dato la cognitione, caricando in questo ponto li loro honori & conscienze di procederli con la giustitia, & equalità che si appartiene senza eccettione, o differenza di persone o di religione. Volemo ancora che ogni congregatione di gente da guerra, si a cauallo che a piedi, Francesi o stranieri, di vna, & d'altra parte, eccetto le compagnie delle nostre guardie, & le guarnigioni ordinarie delle frontieri, habbino a incaminarsi, per ritornar a suoi paesi, alle lor case subito doppo la publicatione del nostro detto Editto, nella nostra detta Corte di Parlamento, viuendo piu suoauemente, e piu modestamente, e con manco danno de nostri soggetti che fare si potra senza, vsar forza, violenza o taglie sotto pena della vita.

Comaudiamo a tutti quelli, che tengono le nostre dette Corti di parlamento, Camere di nostri Conti, Corte de gli aiuti nostri Podestati, Senescalchi, Capitani di giustitia, & altri nostri giustitieri, et Officiali, a chi appartenerà, o alli loro luogotenēti, che questo nostro presente Editto, & ordinanze, si facciano leggere publicare, & registrare nelle lor Corti e giurisditioni, & quello trattenere, guardare, & osseruare inuiolabilmente di ponto in ponto, & del contenuto godere, & vsar amplamente & pacificametne tutti quelli a chi appartenerà cessando & facendo cessar ogni tumulti, & impedimenti; che tal è il nostro volere. In testimonio del quale noi hauemo signato queste presenti di nosta propria mano, & questo a fine, che sia cosa ferma e

ma e stabile per sempre fatto mettere & posar nostro sigillo.

Dato a Parigi il mese di Maggio l'Anno di gratia 1576. & del nostro Regno il secondo signato.

HENRICO.

Et piu basso, Per il restando nel suo consiglio.

Et à Coste. Visa.

Et sigillate sul laccio di seda rossa e verde in cira verde del gran sigillo.

Lette, publicate, e registrate vdito, & questo ricercando il Procurator generale del Re a Parigi nel parlamento il Re sedendogli il xiiij dì di Maggio l'Anno 1576.

Signato, Du.Tillet

Letto similmente, e publicato, e registrato nella Camera de Conti vdito, & cio richiedendo il Procurator generale del Re il xvi. dì di Maggio 1576.

Signato Danesa

IL FINE.

IN MILANO,

Per Michel Tini, Con licenza de i Superiori. 1576.